



**CONDIZIONI GENERALI DI
PARTECIPAZIONE ALL'ALBO
FORNITORI**

1. PREMESSE

- 1.1. La Società ASTM S.p.A. (“**ASTM**”), con sede legale in Torino (TO), C.so Regina Margherita n. 165, ha istituito un Albo Fornitori (“**Albo**”), gestito attraverso Piattaforma tecnologica raggiungibile all’indirizzo <http://ASTM.bravosolution.com> (il “**Portale**”), all’interno del quale selezionare gli operatori economici di fiducia e di interesse di ASTM, da invitare alle procedure di affidamento. ASTM ha affidato la gestione di tale Albo alla Società Itinera S.p.A. tramite contratto di service.
- 1.2. Le presenti Condizioni Generali sono relative alla modalità di iscrizione e mantenimento della presenza nell’Albo ed alla gestione ed aggiornamento dello stesso. Con l’istituzione dell’Albo ASTM intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - avere un elenco di fornitori e di prestatori di servizi qualificati, potenzialmente capaci di soddisfare determinati requisiti di qualità, correttezza, solidità economico-finanziaria, competitività a responsabilità sociale;
 - coniugare in maniera equilibrata le esigenze di economicità, efficacia, tempestività delle procedure di acquisizione di forniture e servizi con i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza verso il mercato.
- 1.3. L’iscrizione all’Albo è condizione indispensabile per l’aggiudicazione di appalti, anche tramite aste on line e la stipula di accordi quadro nonché per l’esecuzione di prestazioni occasionali. L’istituzione dell’Albo e l’iscrizione ad esso non comportano alcun vincolo o obbligo in capo ad ASTM per qualsiasi affidamento o aggiudicazione ai fornitori iscritti né costituiscono in alcun caso avvio delle relative procedure.
- 1.4. Saranno qualificati nell’Albo gli operatori economici che, in esito ad apposita istanza, risultino in possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, definiti dalle presenti Condizioni Generali.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE – REGISTRAZIONE SUL PORTALE

- 2.1. Condizione necessaria per essere inserito nell’Albo di ASTM è registrarsi ed abilitarsi al Portale. A tal fine, l’operatore economico comunica, in modo veritiero e corretto, i dati richiesti da ASTM ed inserisce i documenti di cui al successivo articolo 4.
- 2.2. Con la registrazione l’operatore economico sceglie uno o più codici di identificazione (*User ID*) e gli vengono assegnate una o più parole chiave (*Password*). La registrazione si intende completata al momento dell’abilitazione, da parte di ASTM, di *Password* e *User ID*.
- 2.3. *User ID* e *Password* sono strettamente personali e non cedibili. L’operatore economico si impegna a non divulgarli a terzi, a custodirli con la massima diligenza ed a comunicare immediatamente ad ASTM il loro eventuale furto o smarrimento. L’Operatore è comunque ritenuto l’unico responsabile in caso di sottrazione ed uso da parte di terzi delle proprie *User ID* e *Passwords*.
- 2.4. L’operatore economico designa il nominativo, riportato nell’apposito spazio, del soggetto autorizzato a fruire del Portale.
- 2.5. La presentazione della domanda di iscrizione all’Albo e la successiva iscrizione al Portale comportano la piena accettazione da parte dell’operatore economico iscritto di tutti i termini e le condizioni contenuti nelle presenti Condizioni Generali e loro successive modifiche.

3. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ ALBO FORNITORI

- 3.1. Per iscriversi nell’Albo, gli operatori economici interessati devono attestare, mediante compilazione di un questionario contenuto sul Portale, il possesso dei requisiti di seguito elencati:
 - Dati Anagrafici
 - Requisiti Generali
 - Requisiti Professionali
 - Requisiti economico finanziari
 - Requisiti tecnico produttivi
- 3.2. L’operatore economico che chiede l’iscrizione all’Albo deve accettare al primo accesso al Portale, senza riserva:
 - le presenti Condizioni Generali
 - il Codice Etico e di Comportamento di Gruppo;
 - Informativa sul trattamento dei dati personali;
 - Politica Diversità ed Inclusione;
 - Policy Anti-Corruzione;

– Codice condotta Fornitori.

- 3.3. ASTM può, ove ritenuto necessario, invitare gli operatori economici a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle domande, dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni rese. In mancanza delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti, ASTM respingerà la domanda di iscrizione all'Albo.
- 3.4. Gli operatori iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare ad ASTM qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti, agli stati ed alle notizie dichiarate all'atto dell'iscrizione entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della variazione stessa. In difetto, o comunque qualora lo ritenga necessario all'esito di tali variazioni, ASTM si riserva la facoltà di cancellare l'operatore economico dall'Albo come previsto nel successivo articolo 7.
- 3.5. ASTM potrà effettuare controlli a campione sulle domande presentate per verificare le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, economico finanziari e tecnico-organizzativi.

4. ESAME DELLA DOMANDA E QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI

- 4.1. La documentazione inserita dagli operatori economici è sottoposta a verifica da parte dell'Ufficio Albo Fornitori di ASTM entro 60 giorni dal completamento della procedura di iscrizione. Questo termine può essere prorogato fino ad un massimo di 30 giorni previa comunicazione all'operatore economico interessato, qualora la disamina della documentazione richieda, ad insindacabile giudizio di ASTM, approfondimenti ed integrazioni.
- 4.2. In caso di esito positivo della verifica, all'operatore economico iscritto è attribuito lo stato di "qualificato" e lo stesso viene iscritto, con numerazione progressiva, nell'Albo. Tale Iscrizione verrà confermata all'operatore economico mediante comunicazione automatica del Portale.
- 4.3. In caso contrario, l'operatore economico riceverà una comunicazione automatica dal Portale che gli attribuirà lo stato di "non qualificato" e potrà ripetere una nuova procedura di registrazione non prima di 12 mesi dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della richiesta precedente.

5. DURATA DELLA QUALIFICA E AGGIORNAMENTO DEI DATI

- 5.1. Fatti salvi i casi di cancellazione o sospensione previsti nelle presenti Condizioni Generali, la qualifica si considera valida sino a quando l'operatore economico manterrà aggiornati tutti i dati ed i documenti che hanno un termine di validità. L'operatore economico qualificato deve tenere costantemente aggiornati i documenti periodici (bilanci, ecc.) e quelli che hanno un termine di validità. L'operatore economico ha 180 giorni dal termine di validità di ciascun documento per caricare sul Portale il documento aggiornato; in difetto, decorsi i 180 giorni, l'operatore economico perderà la qualifica e verrà cancellato dall'Albo. In questo caso l'operatore economico potrà ripetere una nuova procedura di registrazione, in conformità a quanto previsto nel precedente paragrafo 4.3, non prima di 12 mesi dalla cancellazione dall'Albo.
- 5.2. Rimane onere dell'operatore economico iscritto mantenere continuamente aggiornati i dati oggetto della posizione costituente il proprio stato di qualificato.

6. SOSPENSIONE

- 6.1. La sospensione determina l'esclusione dell'operatore economico dall'Albo per un periodo di tempo che non può essere superiore a 6 (sei) mesi. Il termine di sospensione decorre dalla comunicazione all'operatore economico del relativo provvedimento, effettuata come previsto nel successivo articolo 10.
- 6.2. ASTM ha la facoltà di sospendere lo stato di qualificazione di un operatore economico qualificato nei seguenti casi:
 - mancato rispetto di termini contrattuali temporali, qualora il ritardo non superi, in percentuale, un ottavo del tempo massimo previsto;
 - parziali irregolarità o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate, qualora le stesse non abbiano compromesso in maniera sostanziale la buona esecuzione del contratto;
 - non conformità minori alle specifiche tecniche pattuite, di beni o lavori o servizi forniti, qualora le stesse non ne impediscano il completamento e la buona esecuzione ma incidano in maniera non grave sulla qualità dell'esecuzione.
- 6.3. Lo stato assegnato dalla Piattaforma all'operatore economico, a seguito della sospensione da parte dell'ufficio Preposto, sarà "Qualificato con Sospensione".
- 6.4. Durante il periodo di sospensione all'interessato sarà negata la possibilità di essere selezionato per la partecipazione agli appalti o comunque concludere accordi con ASTM e le offerte eventualmente presentate

non vengono prese in considerazione.

- 6.5.** Nel caso in cui l'operatore economico sospeso ponga rimedio alla causa di sospensione nel termine, ASTM lo riammetterà nell'Albo, previa verifica, eliminando lo stato di "Qualificato con Sospensione"; in caso contrario, al termine del periodo di sospensione l'operatore economico sarà cancellato dall'Albo.

7. CANCELLAZIONE

ASTM può cancellare l'operatore economico dall'Albo nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività;
- sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente articolo 3.1.;
- decorso del termine di 180 giorni senza che l'operatore economico abbia rinnovato i documenti scaduti;
- decorso del termine di 30 giorni senza che l'operatore economico abbia comunicato le variazioni intervenute come previsto nel precedente articolo 3.4.;
- fallimento o assoggettamento ad una procedura concorsuale;
- richiesta con istanza scritta da parte dell'interessato;
- accertamento di gravi violazioni alla normativa in materia di sicurezza di cui, tra l'altro, al D.lgs. 81/08 e ss. mm e ii;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave negligenza nell'esercizio dell'attività professionale;
- non conformità gravi;
- accertamento di gravi violazioni in materia di normativa ambientale;
- mancata presentazione di un'offerta per 10 volte consecutive;
- a seguito di accertamenti e approfondimenti condotti dalla società attraverso provider dedicati;
- mancato rispetto del Codice Etico e di comportamento adottati da ASTM nel rispetto del D.lgs. 231/2001;
- mancato rispetto della politica anticorruzione aziendale di ASTM
- quando, decorso il periodo di sospensione di cui al precedente articolo 6, non siano venute meno le cause che avevano portato al provvedimento di sospensione.

In questo caso l'operatore economico potrà ripetere una nuova procedura di registrazione non prima di 12 mesi dalla cancellazione dall'Albo.

8. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

- 8.1.** I contenuti e le informazioni offerti all'operatore economico attraverso il Portale sono di proprietà di ASTM. La Piattaforma e il software utilizzato sono di proprietà di BravoSolution S.p.A., concessi in licenza a Itinera S.p.A. e sono protetti dal diritto d'autore.
- 8.2.** L'operatore economico si impegna a non scaricare, riprodurre, trasmettere, vendere o distribuire, in tutto o in parte, a qualunque titolo, i contenuti e le informazioni disponibili sul Portale o ricevuti attraverso la Piattaforma.
- 8.3.** L'operatore economico è consapevole ed accetta che i dati e le informazioni forniti verranno inseriti in una banca dati costituita da ASTM di sua esclusiva titolarità.

9. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa all'Albo dovrà essere inviata:

- (a) se indirizzata all'operatore economico, a mezzo posta elettronica certificata, telefax o raccomandata AR agli indirizzi da questi comunicato ad ASTM con la registrazione sul Portale;
- (b) se indirizzata ad ASTM a mezzo posta elettronica certificata telefax o raccomandata AR agli indirizzi indicati nel Portale.

10. CONFIDENZIALITA' DELLE INFORMAZIONI – SICUREZZA INFORMATICA

- 10.1.** I dati e le informazioni contenute nell'Albo sono trattati da ASTM come strettamente confidenziali e riservati. L'accesso alle stesse sarà consentito solo a personale debitamente autorizzato.
- 10.2.** ASTM pone in essere i più adeguati accorgimenti tecnici al fine di garantire la sicurezza informatica dei dati contenuti nell'Albo e nel Portale.

TORTONA 21/01/2021